



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 827 DEL 31/10/2017

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 2 -  
COMMA 12 - DELLA LEGGE N. 335/1995, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO  
MATR. 24

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO PENSIONI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la richiesta pervenuta in data 04 agosto 2017 – prot. n. 30821 con la quale la dipendente di ruolo, matricola 24, chiedeva la pensione di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art. 2 - comma 12 - della legge 8 agosto 1995 n. 335;

VISTO che, con nota prot. n. 31455 del 09 agosto 2017, questo Ente ha provveduto a richiedere alla Commissione Medica competente il relativo accertamento sanitario;

VISTO l'estratto del verbale modello BL/G n. 8932 del 25/10/2017 (depositato agli atti d'ufficio), pervenuto in data 25/10/2017 – assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 41254, relativo agli accertamenti sanitari eseguiti dalla Commissione Medica di Verifica di Bologna nei confronti della dipendente in oggetto dal quale risulta il seguente giudizio medico-legale:

- a) Inabile permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto;
- b) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
- c) La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
- d) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1<sup>a</sup> Cat. Tabella A annessa al D.P.R. 834/81;

DATO ATTO che in data 30/10/2017 è pervenuta in busta chiusa la copia integrale del suddetto verbale di visita assunta al prot. Gen. di questo Ente al n. 41799 e notificata alla dipendente in data 31/10/2017 con prot. n. 41806;

CONSIDERATO che, a seguito della attestazione sopraindicata, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2 - comma 12 - della legge 335/1995, con effetti dal 01 novembre 2017;

RICHIAMATA la Circolare INPDAP del 24.10.1997 n. 57, che detta i criteri di applicazione della normativa suddetta, stabilendo in particolare che l'amministrazione di appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi (5 anni di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio), deve provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e inoltrare tutta la documentazione necessaria per la determinazione del relativo trattamento di quiescenza alla sede provinciale INPDAP ora INPS di competenza;

ACCERTATO che la dipendente in oggetto alla data del 31/10/2017 possiede i requisiti minimi contributivi richiesti, essendo stata assunta a tempo indeterminato, a

decorrere dal 01 novembre 2016, per trasferimento a seguito di mobilità volontaria, riservata ai soggetti di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - sede di Rimini, presso cui ha prestato servizio dal 19.03.2012 al 31.10.2016;

ACCERTATO che l'art. 12, comma 1 del CCNL 9 MAGGIO 2006 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva (per mancato preavviso) da calcolarsi computando:

- a) la retribuzione di cui all'art. 10, c. 2, lett. C;
- b) l'assegno nucleo familiare (se dovuto);
- c) il rateo di tredicesima mensilità;
- d) l'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004;
- e) le voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 49 del CCNL 14 settembre 2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, per la dipendente assunta il 01 novembre 2016, avendo maturato un'anzianità di servizio di 1 anno il termine di preavviso è di 2 mesi;

CONSIDERATO che la comunicazione della Commissione Medica di Verifica di Bologna è pervenuta oltre il termine stabilito per poter osservare i predetti termini, determinando conseguentemente l'obbligo della corresponsione della cosiddetta "Indennità sostitutiva di preavviso";

VISTI altresì i conteggi relativi all'indennità sostitutiva di preavviso dovuta dall'Ente alla dipendente, secondo quanto disposto dai commi 1 e 9 del già citato art. 12 del CCNL 9 maggio 2006, predisposti dal competente Ufficio Stipendi (come da tabelle allegate e depositate agli atti);

RITENUTO di dover corrispondere alla dipendente l'indennità di ferie non godute pari a 37 giorni, in quanto trattasi di mancata fruizione per risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a inidoneità permanente ed assoluta;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. di prendere atto dell'estratto del verbale modello BL/G n. 8932 del 25/10/2017

pervenuto in data 25/10/2017 – assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 41254 con il quale, la Commissione Medica di Verifica di Bologna, riunitasi per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento dei benefici di cui art. 2 - comma 12 - della legge 335/95, ha espresso il seguente giudizio medico legale:

- a) Inabile permanente al servizio d'istituto ed a proficuo lavoro in modo assoluto;
  - b) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa,
  - c) La inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
  - d) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1<sup>a</sup> Cat. Tabella A annessa al D.P.R. 834/81;
2. di collocare a riposo, per inabilità ai sensi dell'art. 2 – comma 12 – della legge 335/95 (come riportato nell'estratto del verbale sopraindicato) la dipendente di ruolo, matricola 24, con decorrenza dal 01 novembre 2017 (ultimo giorno di servizio 31/10/2017);
  3. di porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione da parte dell'INPS, gestione ex INPDAP, del trattamento di quiescenza nonché dell'indennità di fine servizio;
  4. di corrispondere alla medesima l'indennità sostitutiva di mancato preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 9 del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 09/05/2006, pari a n. 2 mensilità di stipendio, incluso il rateo tredicesimo, pari alla somma complessiva di € 3.223,06, la cui erogazione sarà effettuata in sede di elaborazione degli stipendi del mese di novembre 2017;
  5. di corrispondere alla suddetta dipendente l'indennità di ferie non godute pari a 37 giorni, in quanto trattasi di mancata fruizione per risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a inidoneità permanente ed assoluta per un importo pari ad euro 2.293,33;
  6. La spesa complessiva di euro 6.829,29 farà carico come segue:
    - quanto ad euro 5.516,39 al Cap. 3500.001 “Retribuzioni al personale di ruolo servizi turistici” del bilancio di previsione 2017 – Imp. 1480 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
    - quanto ad euro 1.312,90 al Cap. 3500.002 “Oneri Retribuzioni al personale di ruolo servizi turistici” del bilancio di previsione 2017 – Imp. 298 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;

di individuare nel funzionario Mariano Lumbardu il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Pensioni

Ufficio Stipendi

Ufficio Presenze

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/10/2017

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)